

**ACCORDO ATTUATIVO DEL RINVIO LEGISLATIVO DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 4-
TER, E COMMA 4-BIS, DEL DLGS. N. 368/2001, COSI' COME MODIFICATI DALLA
LEGGE N. 247/2007**

Roma, 17 marzo 2008

tra

AIDI *Mauro Pizzini*
AIIPA *Gianfranco*
AIRI *Mauro Pizzini*
ANCIT *Gianfranco*
ANICAV *p.d. Stefano Profumo*
ASSALZOO *Roberto*
ASSICA *Silvia Buccini*
ASSITOL *p.d. Roberto Profumo*
ASSOBIBE *Maria*
ASSOBIRRA *p.d. Roberto Profumo*
ASSOCARNI *p.d. Michele*
ASSODISTIL *p.d. Michele*
ASSOLATTE *Mauro*
FEDERVINI *Roberto*
ITALMOPA *Roberto*
MINERACQUA *Teodoro*
UNA *Mauro*
UNIONZUCCHERO *Roberto*
UNIPI *Roberto*
con la partecipazione di Federalimentare *Mauro Pizzini*

FAI-CISL *Mauro Pizzini*

CLAI-CGIL *Roberto*

UILA-UIL *Giuseppe*

si è convenuto quanto segue:

Mauro Pizzini

Le Parti riconoscono che il concetto di attività stagionale – sempre presente nel settore alimentare - si è nel tempo significativamente modificato ed ampliato, estendendosi da una stagionalità legata alla disponibilità delle materie prime ad una stagionalità di consumo fortemente condizionata dalla domanda del consumatore.

In relazione alla particolarità del settore alimentare, le Parti in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione nazionale previsto dall'art. 5, comma 4-ter del D.Lgs. 368/01, così come modificato dalla legge n. 247 del 24 dicembre 2007, concordano che la disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui all'art. 5, comma 4-bis del D.lgs. 368/01, non trova applicazione, oltre che per le attività stagionali definite dal DPR 1525/1963 e successive modifiche e integrazioni, per le seguenti attività connesse ad esigenze ben definite dell'organizzazione tecnico-produttiva ed a caratteristiche del tutto peculiari del settore merceologico dell'azienda, che in maniera consolidata hanno trovato attuazione ai sensi dell'art. 19 del CCNL Industria Alimentare ⁽¹⁾, secondo la disciplina normativa prevista dal precedente art. 18.

Pertanto, in relazione a quanto sopra esposto, la disciplina di cui al citato art. 5, co. 4-bis, non trova applicazione per i contratti di lavoro riconducibili alla attività stagionale in senso ampio e cioè alle attività produttive concentrate in periodi dell'anno e finalizzate a rispondere ad una intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze cicliche e alle variazioni climatiche o perché obiettivamente connesse con le tradizionali e consolidate ricorrenze e festività, e per iniziative promo pubblicitarie, per un periodo di tempo limitato.

Al fine dell'individuazione delle attività di cui sopra:

- alle ragioni climatiche vanno ricondotte le attività finalizzate a rifornire i mercati dei prodotti il cui consumo è concentrato in particolari periodi (caldi o freddi), in ragione delle abitudini e tradizioni di consumo e/o delle caratteristiche dei prodotti;
- alle ricorrenze e festività vanno ricondotte le occasioni civili, religiose e della tradizione popolare che determinano un incremento dei consumi;
- alle iniziative promo pubblicitarie vanno ricondotte le attività finalizzate a qualificare il prodotto con confezioni particolari e/o modalità espositive espressamente dedicate;
- quando ricorrano i periodi di maggiore produzione riconducibili alle fattispecie come sopra individuate, per cui occorra procedere all'assunzione temporanea di lavoratori, è necessario che il ricorso a tale tipo di assunzioni sia contenuto nel tempo strettamente necessario;
- nell'arco dello stesso ciclo di attività stagionale non sarà consentito superare una durata massima complessiva di otto mesi per ogni singolo contratto, comprese le eventuali proroghe.

A titolo esemplificativo, le Parti indicano di seguito - per i lavoratori addetti alla fabbricazione, confezionamento, movimentazione e relative attività accessorie all'interno dell'unità aziendale - le seguenti fattispecie produttive, rispondenti ai criteri sopra concordati:

- prodotti freschi e/o conservati, anche con il freddo, di origine animale;

¹ Per Unionzucchero sostituiti dal punto 8 delle Disposizioni specifiche per gli addetti all'industria saccarifera

- prodotti freschi e/o conservati, anche con il freddo, di origine vegetale;
- prodotti a base di cacao, specialità dolciarie e prodotti dolciari da forno, confetteria;
- gelati, dessert, creme, pret a glacer e affini;
- caffè sotto forma di cialde o capsule predosate;
- acque minerali naturali, di sorgente e bevande analcoliche e affini;
- birra e bibite alcoliche;
- vini, vini speciali e bevande spiritose
- essiccazione di semi oleosi;
- raffinazione e lavorazione degli zuccheri (si veda nota n. 1 in calce);
- partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni;

Resta ferma la facoltà delle parti a livello nazionale di integrare o modificare le disposizioni di cui sopra, anche a seguito delle richieste derivanti dal livello aziendale.

Le Parti, inoltre, in attuazione del rinvio legislativo previsto dall'art. 5, comma 4-bis, terzo periodo, del D.Lgs. 368/01, così come modificato dalla legge n. 247 del 24 dicembre 2007, concordano che la durata massima dell'ulteriore successivo contratto a termine (cd. deroga "assistita") - da stipularsi in deroga al limite temporale massimo dei 36 mesi di cui all'art. 5, comma 4-bis, primo periodo, della citata legge - sia pari ad un periodo non superiore a 12 mesi.

Cap
 Freshell

py
 SB GF